

**DETERMINA DEL DIRETTORE**  
**N° 133/2025 del 18/11/2025**

OGGETTO: Affidamento proroga tecnica servizio pulizie tre sedi ACPL fino al 30/06/2026

Il Direttore,

- Visto l'art. 4 del vigente Regolamento di organizzazione;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità;
- Considerato "Il nuovo codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. n°36 del 2023 e precisamente ai Principi degli artt. 1-12: tra i principi che devono regolare la materia degli appalti pubblici figurano il "principio del risultato", in base al quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, e il "principio della fiducia", per il quale l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- Visto l'interpello effettuato e la disponibilità della Ditta di pulizie vincitrice della gara d'appalto con scadenza al 31/12/2025;
- Considerato di conseguire il "principio del risultato" nell'affidamento del servizio alla Ditta di cui sopra in base all'articolo 1 dei Principi generali, Titolo I, del Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione al D. Lgs. n.36 del 2023;
- Considerato che la Ditta di cui sopra ha dato prova, nel presente contratto triennale, di adeguata capacità tecnico professionale e di costante e puntuale disponibilità a venire incontro alle esigenze dell'Ente e pertanto di conseguire anche il "principio della fiducia" nell'azione amministrativa in base all'articolo 2 dei Principi generali, Titolo I, del Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione al D. Lgs n.36 del 2023;
- Considerata la precedente propria Determina n°126/2025 del 29/10/2025 con la quale viene pubblicato avviso aperto al mercato di manifestazione di interesse a partecipare per il reperimento del servizio di pulizie, punto 66 dell'allegato all'avviso, a seguito della quale non è pervenuto alcun riscontro in merito al servizio oggetto della presente determinazione in base al "principio dell'accesso al mercato", art. 3 dei Principi generali, Titolo I, del Nuovo codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n.36 del 2023;
- Considerato che l'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 prevede che: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";
- Tenuto conto che all'art.3 del contratto in essere è previsto che l'impresa è tenuta a garantire il servizio oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;
- Ravvisata quindi, l'opportunità di procedere tramite proroga tecnica del contratto in essere con la Ditta ENCAN s.r.l., p. iva 05803271211, con sede al Vico Tutti i Santi 3 – 80141 Napoli (NA), affidatario del servizio di pulizia in argomento, in ragione della necessità di assicurare la continuità delle prestazioni, ricorrendone i presupposti ex legge previsti, per un periodo cautelativamente di sei mesi dal 1 gennaio 2026 al 30 giugno 2026, nelle more della conclusione delle procedure di gara per gli immobili in uso dall'ACPL per le tre sedi operative di Imperia, Sanremo e Savona;
- Preso atto che l'ANAC nelle FAQ dedicate alla tracciabilità dei flussi finanziari, A42 (successivamente confermato nella FAQ A31 e da ultimo nella FAQ A26 del 6 febbraio 2024), ha precisato che "non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";
- Vista la capacità di spesa in base al Budget di Gestione per il 2026, approvato con determina n. 125 del 28/10/2025;

## DETERMINA

- di assicurare la continuità del servizio di pulizia presso le tre sedi operative dell'ACPL, mediante proroga tecnica dal 1 gennaio 2026 al 30 giugno 2026 del rispettivo contratto di affidamento, stipulato tramite procedura MEPA con durata di 36 mesi a far data dall'01/01/2023 aggiudicata alla Ditta ENCAN s.r.l., p. iva 05803271211, con sede al Vico Tutti i Santi 3 – 80141 Napoli (NA)
- di iscrivere detta spesa, nei costi della produzione al conto di spesa 7) Spese per prestazioni di servizi, nel sotto-conto “Spese per pulizie locali” codice CP 01.02.0020 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che l'Ente ha verificato il possesso dei requisiti di carattere generale provvedendo a:

- Verifica del DURC avente scadenza il 27/01/2026 dal quale non emergono irregolarità;

### DÀ ATTO

- di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) in applicazione all'art. 15 del Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione al D. Lgs. n.36 del 2023;
- di procedere ad affidamento diretto in applicazione all'art. 17 c.2 del Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione al D. Lgs n°36 del 2023;
- che l'Ente ha effettuato le verifiche di cui sopra o ha in corso il procedimento di verifica dei requisiti provvedendo:
  - all'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC);
  - all'acquisizione del certificato del casellario giudiziale a carico dell'operatore economico, nonché degli altri soggetti di cui agli art. 94/98 del Codice previgente;
  - ad obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale di cui all'art. 94/98 del nuovo codice dei contratti pubblici, come autocertificati dall'affidatario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 94/98 ed eventualmente speciali, si procederà alla risoluzione del presente affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale in misura del 10% del valore iscritto nella presente determinazione;
- che la Ditta affidataria assume la responsabilità di garantire la conoscenza ed il rispetto, da parte dei rispettivi collaboratori, per quanto compatibile con le specificità del rapporto di lavoro, del codice di comportamento dell'ACPL pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al link: [http://www.ponenteligure.aci.it/amministrazione-trasparente/archiviofile/ponenteligure/Disposizioni\\_generali/Atti\\_generali/Codice/ACPL\\_CodiceComportamento\\_2016.pdf](http://www.ponenteligure.aci.it/amministrazione-trasparente/archiviofile/ponenteligure/Disposizioni_generali/Atti_generali/Codice/ACPL_CodiceComportamento_2016.pdf)
- che la presente deliberazione a contrarre, una volta trasmessa all'affidatario secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche per posta elettronica, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs n.36 del 2023;
- di pubblicare gli elementi essenziali o la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione trasparente”, secondo le disposizioni sulla “Trasparenza dei contratti pubblici” di cui all'art. 28 del D. Lgs. n.36 del 2023 e nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
- 

IL DIRETTORE  
F.to Massimo Gazzano